

Provincia di Fermo

Registro PROVINCIA DI FERMO

SEGNATURA	0001179	14/01/2014
	P FM RP FM ZPA P	
	9.10.4/2009/ZPA/2	

Al Responsabile del SUAP Consortile
Fermano – Unione Comuni Valdaso
cosif@pec.it

PEC

Oggetto: Applicazione DPR 7 settembre 2010, n. 160 – Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – Modifica iscrizione n. **FM/032** del *Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti* – Impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE S.R.L.** - Impianto situato in **Via Molino, 60 – Campofilone (FM)**.

PARERE

Con riferimento alla nota di Codesto SUAP prot. n. 2013002685 del 4/11/2013 (Cod. SUAP 1229/2013) pervenuta il 4/11/2013 ed assunta al prot. n. 40099 del 5/11/2013, con la quale si trasmette la comunicazione dell'impresa in oggetto datata 30/10/2013, inerente la modifica delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi già esercitate presso l'impianto di cui trattasi, si fornisce il seguente parere:

Richiamata la comunicazione di Codesto SUAP prot. 1367/13 del 13/2/2013 con la quale, ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, facendo seguito al parere di questo Settore prot. n. 5539 del 12/2/2013, si comunicava l'iscrizione al n. FM/032 nel *Registro provinciale di Fermo* per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato che dalla lettura della relazione tecnica e dell'elaborato grafico allegati alla comunicazione di modifica (integrazione) in oggetto, si evince che le operazioni di recupero dei rifiuti (messa in riserva R13) vengono effettuate nelle aree e spazi riservati a tali attività nell'ambito dell'impianto già autorizzato con i provvedimenti precedenti e risultano posizionate graficamente in modo congruo rispetto agli elaborati progettuali precedentemente approvati;

Rilevato che non sono pervenuti dal Dipartimento Provinciale ARPAM di Fermo, né da altri organi di controllo, pareri negativi o provvedimenti ostativi alla prosecuzione delle operazioni di recupero presso l'impianto di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia Ambientale*" e s.m.i., e, in particolare, l'art. 216;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*", come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2006, n. 186;

Visto l'articolo 42, comma 14, della legge regionale n. 16 del 15 novembre 2010;

Considerato, infine, che l'iscrizione della Ditta in questione, nel registro provinciale delle ditte che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, avviene con riserva di integrare, modificare o limitare, nonché sospendere l'iscrizione stessa in relazione alle risultanze degli eventuali accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo, nonché in relazione ad eventuali modificazioni della normativa vigente in materia;

Si comunica che, fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività di cui al presente atto, l'impresa **TECNO AUTODEMOLIZIONE SERVICE S.R.L. (C.F. 01626920449)** – con sede legale ed impianto situati in **Contrada Molino, 60 – Campofilone (FM)** - (foglio catastale n. 3, particelle 110, 114), iscritta, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al n. FM/032 del Registro provinciale di Fermo per esercitare le operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di modifica al SUAP, potrà iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi delle tipologie riportate nella tabella seguente:



TIPOLOGIA (D.M. 5/2/1998) (allegato 1 – sub allegato 1)			Operazione di recupero	Quantità max stocc.	Quantità annua
n.	Codice CER	Descrizione	(all.to "C" d. lgs)	Ton.	Ton./anno
6.1	020104; 150102; 170203; 200139; 191204.	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	2	30

con contestuale riduzione della quantità massima stoccabile e della quantità annuale relativamente alla tipologia 5.1 dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998.

Pertanto, l'attività di recupero di rifiuti riguarda attualmente, compresa la modifica in oggetto, n. 9 tipologie di cui all'allegato 1 – suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 per le quali effettua l'operazione di messa in riserva (R13) come specificato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA (D.M. 5/2/1998) (allegato 1 – sub allegato 1)			Operazione di recupero	Quantità max stocc.	Quantità annua
n.	Codice CER	Descrizione	(all.to "C" d. lgs)	Ton.	Ton./anno
2.1	170202; 200102; 150107; 191205; 160120; 101112.	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	0,5	80
3.1	120101; 120102; 100210; 160117; 150104; 170405; 190118; 190102; 200140; 191202; 100299; 120199.	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti CER 100299, 120199.	R13	150	2.000
3.2	110599; 110501; 150104; 200140; 191203; 120103; 120104; 170401; 191002; 170402; 170403; 170404; 170406; 170407; 100899; 120199.	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti CER 100899, 120199.	R13	65	200
5.1	160106; 160116; 160117; 160118; 160122.	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	R13	14	170
5.7	160216; 170402; 170411.	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	6	150
5.8	170401; 170411; 160122; 160118; 160216.	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	6	150

6.1	020104; 150102; 170203; 200139; 191204.	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	2	30
6.2	070213; 120105; 160306; 160216; 160119; 170203.	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche.	R13	2	100
10.2	160103.	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	3	100
<i>sommano</i>				248,50	2.980



Si comunica, altresì, che il presente provvedimento integra e modifica il precedente prot. n. 5539 del 12/2/2013 del quale vengono richiamate le relative disposizioni.

Si rammenta che:

- le operazioni di recupero dei rifiuti, relative alla comunicazione di integrazione in oggetto, possono essere esercitate decorsi novanta giorni dalla data della comunicazione di inizio attività effettuata dall'impresa presso Codesto SUAP;
- ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il diritto di iscrizione annuale, come determinato dal decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, ammonta a **€. 51,65**, in quanto la quantità complessivamente trattata nell'anno, così come comunicato, risulta pari a tonnellate **2.980**, rientrante nella classe **6^a** di cui all'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale;
- tale diritto di iscrizione - per l'anno 2013 - risulta essere stato versato il 10/1/2013;
- i successivi versamenti del diritto annuale d'iscrizione devono essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno e che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 350, l'iscrizione è sospesa in caso di mancato versamento nei termini prescritti;
- la presente iscrizione, ai sensi dell'art. 216, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avrà scadenza il 13 gennaio 2018

Si informa che:

- l'attività di recupero in argomento dovrà essere esercitata nel rispetto della normativa vigente e, ai fini della prosecuzione di tale attività, la comunicazione di cui al presente provvedimento potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 216, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
- l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni così come previsto dall'art. 216, comma 2, lett. a), comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 256, comma 1, lett. a) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il provvedimento finale, effettuate le verifiche di rispettiva competenza, dovrà essere predisposto da Codesto SUAP e trasmesso, oltre che all'**impresa**, ai **Servizi competenti comunali** ed e questo **Settore Ambiente e Trasporti**, anche all'**ARPAM**, all'**ASUR** ed alla **Polizia Provinciale** con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza;

Infine, si rammenta che il Comune di **Campofilone** dovrà effettuare gli accertamenti di propria competenza relativamente agli aspetti urbanistici ed edilizi e di informare di conseguenza questo Settore qualora ravvisasse violazioni della suddetta normativa o riscontrasse l'incompatibilità dell'attività in oggetto con gli strumenti di programmazione urbanistica comunale.

Questo Settore resta a disposizione per eventuali informazioni.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Roberto Fausti)



Per informazioni: Geom. Luigi F. Montanini
☎ 0734 - 232330 ☎ 0734 - 232304
e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it



LFM

